


REG. A TARANTO IL 20/02/2007
AL NR. 641



REPUBBLICA ITALIANA

AMMINISTRAZIONE DI ROCCA FORZATA (PROV. DI TARANTO)

Rep. n. 01/07

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di concessione e gestione del "parco pubblico di Monte della Croce", con la costruzione e gestione di un chiosco con servizi igienici pubblici.

L'anno **duemilasette**, il giorno 9 (NOVE), del mese di FEBBRAIO, presso l'Ufficio Segreteria della residenza comunale.

Avanti a me Avv. M. Eugenia MANDURINO, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 sub lettera "c" del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, sono personalmente comparsi:

1. **Sig. PANESSA Cosimo** nato a Roccaforzata il 01.02.1960 ed ivi domiciliato alla Via G. Leopardi n.3 (C.F.PNS CSM 60B01 H409C);
 2. **MERO Angelo**, Nato a Lizzano il 13.11.1961 e domiciliato in Roccaforzata alla Via Madonna della Camera n. 4 (Cod. Fisc.: MRE NGL 61S13 E630M);
 3. **FABBIANO Luigi** nato a Taranto il 25.04.1978 e domiciliato in San Giorgio J.co alla Via Bernini n.14 (C.F. FBB LGU 78D25 L0490)
- i quali intervengono nel presente atto essendo investiti della firma sociale e della legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio della Società "PFM di Mero Angelo & C. S.N.C." corrente in Roccaforzata, alla Via E. Fermi s.n. iscritta al REA della CCIAA di Taranto n. 158273;
4. Il Sig. **IACCA Giacomo**, nato l'11.04.1969 a Roccaforzata il quale

Fabbiانو Luigi
Mero Angelo
Panessa Cosimo
Iacca Giacomo

interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Roccaforzata partita IVA n° 01766900730, in quanto avente le funzioni di responsabilità e gestione dei servizi, attribuite ai componenti della giunta con delibera di G.C. n. 229 del 13/10/2006, esecutiva, ai sensi dell'art. 53 co. 23 della L. 388/2000;

I nominati componenti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO

CHE con Delibera di G.M. n° 105 del 28.04.2006 si è indetta gara per pubblico incanto con il sistema di cui all'art. 23 co.1 lett. b) del D. lvo 157/95, e si sono approvati l'avviso ed il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di concessione e gestione del "parco pubblico di Monte della Croce";

CHE con verbale di gara del 06.10.2006, il servizio di concessione e gestione del "parco pubblico di Monte della Croce" è stato aggiudicato provvisoriamente alla Società PFM di MERO Angelo & C. S.N.C. Via Madonna della Camera, 4 - Roccaforzata;

CHE con delibera di G.C. n. 233 del 13.10.2006, esecutiva, è stato aggiudicato definitivamente alla citata Ditta il Servizio di concessione e gestione del "parco pubblico di Monte della Croce per la somma offerta di €. 5.130,00 (eurocinquemilacentotrenta/00) annui;

CHE si sono acquisite le certificazioni della Società PFM di MERO Angelo & C. S.N.C. in ordine all'insussistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto (art.10 L.575/65), chiedendo altresì certificato della Camera di commercio attestante l'insussistenza di procedimenti e/o

Handwritten signatures of the witnesses and the secretary. From top to bottom: a signature that appears to be 'G. M. ...', a signature that appears to be 'M. ...', a signature that appears to be 'P. ...', and a signature that appears to be 'A. ...'. To the right of these signatures is a vertical signature that appears to be 'G. M. ...'.

provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla L.575/1965 e s.m.i.;

tanto premesso, con il presente contratto si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (PREMESSE)

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2 (OGGETTO)

Il Sig. IACCA Giacomo, in qualità di legale rappresentante dell'Ente ai fini del presente contratto, affida alla Società PFM di MERO Angelo & C. S.N.C., rappresentata ai fini del presente atto dai sigg. PANESSA Cosimo, MERO Angelo e FABBIANO Luigi il servizio di concessione e gestione del "parco pubblico di via Monte della Croce".

La concessione ha per oggetto:

- a) l'utilizzo dell'intero spazio pubblico attrezzato del parco pubblico di via Monte della Croce, obbligandosi a rispettare gli orari d'apertura e chiusura degli esercizi pubblici. Durante la giornata di riposo settimanale dell'esercizio chiosco, il parco dovrà comunque essere aperto sia nella mattinata che nella serata, secondo i consueti orari degli altri giorni;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura, la sua pulizia, e manutenzione del verde;
- c) la costruzione di un chiosco con annessi servizi igienici pubblici, con i relativi allacci ai pubblici servizi;

Il Servizio di Concessione e gestione viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti e condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche

Fabiano Luigi
Mero Angelo
Panessa Cosimo
Iacca Giacomo

dal disciplinare di gara e dai seguenti documenti, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati: Disciplinare di gara; stato di consistenza; elaborati grafici progettuali presentanti in fase di gara; Organizzazione dei servizi; offerta della ditta aggiudicataria.




Detti documenti, ad esclusione delle proposte integrative eventuali, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti.

Art. 3 (DURATA)

La concessione ha la durata d'anni **15 (quindici)** a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

Il presente contratto è rinnovabile, alla scadenza, per lo stesso periodo, salvo disdetta di una delle parti da formalizzarsi nei 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza del periodo di durata del presente di cui al comma precedente. **Alla cessazione del rapporto, anche se dovuta a cause di risoluzione e decadenza del contratto, la struttura realizzata verrà acquisita al patrimonio comunale.**


Il Concessionario, a fine rapporto, è tenuto a restituire le strutture, gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, formalizzando la riconsegna dell'impianto a mezzo di verbale redatto in contraddittorio con tecnico del Civico Ente, il quale verificherà lo stato d'uso della struttura addebitando le eventuali



Le spese per la realizzazione del chiosco e suoi arredi (compreso oneri per progettazione, D.L., calcoli statici, sicurezza, collaudi etc.), dei collegamenti alla fogna, acqua, luce, gas, saranno a totale carico del concessionario. A tal fine, il concessionario si obbliga a presentare al Comune, ad ultimazione dell'opera, la quale dovrà avvenire entro 240 giorni dalla data di aggiudicazione, idoneo collaudo statico redatto da tecnico di propria fiducia, ed i certificati di cui alla Legge n. 46/90.

Inoltre sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- versamento a favore dell'Ente del canone di aggiudicazione su base annua, da corrispondere in 3 rate quadrimestrali costanti anticipate;
- canone e consumo energia elettrica, acqua potabile riferito al chiosco, ad esclusione delle fontanelle pubbliche sistemate nei viali;
- canone e consumo gas metano, spese per le utenze telefoniche, spese per lo smaltimento dei reflui di fognatura;
- spese per la pulizia, riferita agli edifici prefabbricati, ai viali del parco, alle aree di uso pubblico, alle aree a verde recintate, secondo modalità e frequenze differenziate e tali comunque da assicurare il decoro e l'igiene delle strutture;
- spese per la manutenzione ordinaria riferita al chiosco, alle recinzioni, alle attrezzature e strutture all'aperto. Il Concessionario è obbligato a comunicare tempestivamente al Civico Ente eventuali guasti non rientranti nella manutenzione ordinaria. Solo nei casi di estrema urgenza il Concessionario è autorizzato a disporre le manutenzioni straordinarie, anticipandone le spese, salvo rivalsa sul Civico Ente con presentazione di regolari documenti di spesa.



clauso Cuydo

Clau Juan Torres Losinno


L'autorizzazione è data esclusivamente dal Civico Ente sulla base di preventivo di spesa redatto dal Concessionario e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico per congruità di spesa;


- Spese per la manutenzione ordinaria del verde ed annaffiatura della vegetazione di nuovo impianto, compreso altresì l'eventuale sostituzione di piante (limitatamente ai cespugli, vegetazione di sottobosco, ecc...). La mancata manutenzione ordinaria del verde, dà origine ad una rivalsa in danno da parte del Civico Ente nei confronti del Concessionario;
- spese per la custodia diurna e notturna, riferita all'intera area parco;
- in generale, tutte le spese occorrenti per l'attuazione dei servizi affidati in concessione e gestione, compreso le tasse, le spese per autorizzazioni ed il rilascio di permessi di ogni tipo connessi con la promozione e lo svolgimento di attività sportive, culturali ed artistiche di iniziativa del Concessionario, il personale fisso e/o saltuario, anche specializzato (istruttori, animatori, ecc...);
- spese di contratto.

Art. 8 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)


E' in facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto di concessione e gestione del parco qualora:

- non venga avviata la gestione del parco entro i termini fissati;
- le strutture del parco vengano adibite, anche parzialmente, ad usi diversi da quelli indicati in convenzione;
- non si provveda adeguatamente alla manutenzione ordinaria, alla pulizia, al controllo in conformità agli impegni assunti e ad ogni


Responsabile Ufficio Tecnico


Civico Ente


Parco Comunale




altra attività finalizzata ad assicurare il continuativo e regolare funzionamento del parco;

- vengano applicate tariffe superiori a quelle autorizzate dall'Amministrazione senza la necessaria autorizzazione.
- si verificano, in generale, gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, perduranti anche a seguito di formali contestazioni del Comune rimaste inavase;
- vengano accertate inadempienze gravi nella conduzione del servizio, quali l'insufficienza di personale rispetto alla quantità dichiarata in sede di offerta o rispetto alle frequenze e qualità del servizio;
- venga accertato l'abbandono abituale da parte del Concessionario del servizio appaltato;
- il Concessionario cedesse a terzi, in tutto o in parte, il contratto per la concessione e gestione senza il consenso del Comune.

Art. 9 (DECADENZA)

La pronuncia di decadenza del contratto di concessione e gestione potrà essere preceduta da preventiva constatazione dei fatti addebitati da parte dell'Amministrazione, con contemporanea fissazione del termine di giorni trenta entro il quale il Concessionario può presentare le proprie contro deduzioni. La dichiarazione formale di decadenza è demandata alla Giunta Comunale.

Il contratto di concessione e gestione si risolverà di diritto, anche prima della scadenza, in caso di morte dell'affidatario nel caso in cui gli eredi non posseggano, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, i requisiti necessari per proseguire nell'attività di concessione e gestione parco.



Handwritten signatures and notes:
- Top right: *let's ramp lueh*
- Middle right: *Staff*
- Below Staff: *Almo Duple*
- Below Almo Duple: *Faviss- Loran*
- Bottom right: *Spun far*

Il contratto di concessione e gestione si risolverà di diritto, anche prima della scadenza, anche nel caso in cui il Concessionario cada in stato di insolvenza o sia dichiarato fallito e, se trattasi di società, questa si sciogla o si trasformi in modo da importare una diminuzione della capacità e delle responsabilità.

Competerà all'Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni per i casi in cui la risoluzione anticipata del contratto sia dovuta a causa imputabile a Concessionario o connessa con colpe o comportamenti negligenti dello stesso.

Art. 10 (CONTROLLI)


Il Comune, tramite proprio personale, si riserva il diritto di eseguire controlli nella struttura in concessione per verificarne lo stato dei luoghi ed accertare che l'accesso del pubblico al parco sia chiaramente a titolo gratuito.

Art. 11 (DIVIETO DI SUBLOCARE)


E' vietato alla ditta concessionaria di sublocare l'immobile o cedere il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, a pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 12 (PENALITÀ PER INTERRUZIONE DEL SERVIZIO)

Se, una volta avviata la concessione e gestione, il servizio (tutto od in parte) venisse ad interrompersi (su tutto o parte del parco) senza che il Concessionario provveda immediatamente ad eliminare la causa di interruzione o se il servizio stesso venisse eseguito con gravi e ripetute irregolarità, salva l'applicazione di una penale di €. 51,64 per ogni giorno di mancato o irregolare funzionamento del parco,




Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dino Angelo'.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pierluigi'.



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pierluigi'.

Art. 15 (VERTENZE E CONTROVERSIE)

Tutte le controversie che avessero ad insorgere tra il Comune di Roccaforzata, quale sia la natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno affidate ad una terna arbitrale composta da un membro nominato rispettivamente dal Concessionario e dal Civico ente, e da un terzo con funzione di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti e/o in difetto designato dal Presidente del Tribunale di Taranto. Gli arbitri decideranno in maniera inappellabile, quali amichevoli compositori, senza l'obbligo di formalità di procedura, secondo equità e, occorrendo, anche con potere di transigere. La loro decisione avrà valore convenzionale sostitutivo della volontà tra le parti.

IL Responsabile del Servizio Contratti

La Società:

IL SEGRETARIO

SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE ONEROSE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del Codice Civile, si dichiara di ben conoscere ed accettare le seguenti clausole onerose:

articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15

IL Responsabile del Servizio Contratti

La Società:

IL SEGRETARIO



Claudio Gallo
Anna Russo
Renzo Cosimo
[Signature]
[Signature]

Claudio Gallo
Anna Russo
Renzo Cosimo
[Signature]
[Signature]